

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 72 del Reg. Delib.

N. 6565 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

**FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI
IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98.
ADESIONE AL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO E
APPROVAZIONE BANDO 2015.**

N. 455 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 25/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

L'anno duemilaquindici addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

Balestro Flavia

Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" allo scopo di sostenere le fasce sociali più deboli;

Ricordato che il fondo è alimentato dalle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed integrato da risorse regionali e comunali;

che spetta alle Regioni la definizione dei parametri per la determinazione dei contributi e la successiva ripartizione delle risorse ai Comuni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 15/09/2015 con la quale sono stati approvati i criteri per procedere al riparto del fondo per l'anno 2015 ed è stato stabilito che il procedimento sia riservato a quei comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo indicato nell'allegato A) alla stessa DGR;

che per i comuni per i quali non è valorizzato alcun importo, qual è il caso di Altissimo, la partecipazione al procedimento è consentita a condizione che essi si impegnino a stanziare una percentuale pari al 16% sul fabbisogno delle domande ammesse a riparto;

che per tali comuni, il termine per comunicare l'adesione al procedimento e l'impegno al cofinanziamento è più ampio (ossia il 30/11/2015) rispetto al termine generale del 2/11/2015;

Stimato in € 800,00 l'onere economico a carico del Comune di Altissimo, calcolato sul fabbisogno dell'anno 2010 ossia un'annualità che aveva prodotto un numero di domande adeguato per effettuare una previsione di spesa;

Considerato che i fondi statali sono progressivamente diminuiti mentre i bisogni della popolazione sono in continuo aumento, prova ne è l'incremento del numero degli sfratti per morosità;

Ritenuto opportuno, per andare incontro alle esigenze delle fasce sociali più deboli, visto anche il limitato impegno economico richiesto all'ente, di concorrere al cofinanziamento del fondo di cui alla DGR 1210/2015;

Tenuto conto che con decreto del direttore Sezione Edilizia Abitativa della Regione Veneto n. 114 del 21/10/2015 è stato fissato al 18/12/2015 il termine ultimo per il caricamento delle domande nell'apposita procedura web;

Valutato, quindi, di prevedere che il periodo di apertura del bando sia fino al 18/12/2014 allo scopo di utilizzare tutto il periodo possibile per l'istruttoria delle domande, consapevoli che ciò non limiterà la possibilità di accesso dei richiedenti;

Valutato inoltre, sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, di non ritenere attendibili come casi sociali e pertanto non ammissibili all'erogazione del contributo, quelle condizioni reddituali che presentino le seguenti condizioni:

- assenza di reddito Irpef o Irap (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti);
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone di affitto annuo;

Ricordato che la procedura di inserimento delle domande spetta ai Centri di Assistenza Fiscale, a ciò incaricati con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10/08/2015, mentre all'ufficio segreteria/servizi sociali competono le fasi successive di verifica e di concessione/diniego dei contributi;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire al Fondo affitti per l'annualità 2015 e di concorrere al cofinanziamento obbligatorio per l'importo di € 800,00;
2. di prevedere l'apertura del bando pubblico per la presentazione delle domande del Fondo affitti fino al 18/12/2015;
3. di stabilire, in aggiunta ai criteri regionali, di non ritenere attendibili come casi sociali e pertanto non ammissibili all'erogazione del contributo quelle condizioni reddituali che presentino le seguenti situazioni:
 - assenza di reddito Irpef o Irap (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti);
 - somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone di affitto annuo;
3. di dare atto che la spesa di € 800,00, riferita al cofinanziamento comunale, sarà imputata all'intervento 1100405 del bilancio 2015;
4. di dare atto che il caricamento delle domande sull'apposita procedura web verrà eseguito dai Caaf convenzionati;
5. di demandare alla responsabile Area amministrativa l'adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Reg.

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO (canoni anno 2014) Art. 11 L. 431/1998

PRESENTAZIONE DOMANDE: fino al 18.12.2015

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1210 del 15/09/2015 e della delibera di G.C. n. 72 del 10/11/2015, per la concessione del contributo al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

Il contratto di affitto relativo all'anno 2014 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno all'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
 - b) i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2014 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto, occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva;
 - c) il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all'anno precedente) purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi nel computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia assegnato al genitore superstite;

- d) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e) l'alloggio deve essere in regime di libero mercato; non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o comunali (o ente comunale) il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
- f) se stranieri extracomunitari, il possesso di permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta blu UE in corso di validità oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189
- g) se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- h) se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione;
- i) presentazione di attestazione ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M. 159/2013) da cui risulti un ISEE non superiore a 13.000,00.

2. Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

- a) non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
- b) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 18% e superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni;
- f) la cui superficie netta superi del 200% la superficie ammessa (la superficie ammessa è pari a 95 mq. per famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda);

3. Altri vincoli e limiti:

- a) in caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- b) la domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2014, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
- c) sono "non idonee" le domande il cui canone annuo superi il 200% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune;
- d) non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2015, in altra regione;

e) qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate “non idonee”;

f) Il Comune, inoltre, si avvarrà della facoltà di escludere le domande risultanti “casi sociali” in cui:

- a. La somma dei redditi IRPEF ed IRAP sia uguale a 0, fatti salvi i redditi esenti;
- b. La somma dei redditi IRPEF ed IRAP sia inferiore, uguale al canone corrisposto del canone di affitto annuo corrisposto.

4. Per il calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEefsa), stimare quale affitto è in grado di pagare la famiglia in funzione della propria situazione economica (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, in tutto o in parte, l'affitto che la famiglia ha sostenuto l'anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per l'affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l'affitto varia in funzione dell'affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito.

Può succedere, quindi, che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio abbiano un ISEE sostanzialmente diverso in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l'affitto ricevuto.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario depurare l'ISEE di tutti gli effetti dell'affitto in modo che due famiglie identiche per situazione economica familiare siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE normale o corrente rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- a) ISE (Indicatore Situazione Economica);
- b) ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- a) ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto). Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta e si detrae il contributo dichiarato fra i redditi nella DSU.
- b) ISEefsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- a) si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 40% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria situazione economica rappresentata dall'ISEefsa. La percentuale di canone sopportabile parte da zero per un ISEefsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere linearmente e proporzionalmente in modo che a 14.000,00 corrisponda il 35%. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEefsa maggiore arrivando fino al 40%;
- b) si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 60000 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014;
- c) l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- d) qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto

medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per:

- a) con numero di membri superiore a 5;
- b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2014;
- c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;

Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 15.000,00 euro;

e) se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:

- a) con numero di membri superiore a 5;
- b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2014;
- c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;

f) il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi gradualmente fino al 20% per ISEEfsa pari 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiore;

g) se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati.

6. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del fondo regionale e aumentate dello stanziamento comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario. Inoltre, qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme disponibili e quindi la percentuale di pagamento risulti inferiore al 20% verrà redatta una graduatoria ordinata in ordine inverso all'affitto non sostenibile per erogare almeno il 20% dell'importo ammesso a riparto fino ad esaurimento dello stanziamento.

Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.

Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione verranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate fino al giorno 18 dicembre 2015 presso l'ufficio Segreteria-Servizi Sociali del Comune di Altissimo (nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10,00 alle ore 12,00, il martedì e giovedì dalla 16,00 alle 18,30 e il mercoledì dalle 10,10 alle 13,00) oppure recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, all'indirizzo: Comune di Altissimo – Via Roma 1 – 36070 Altissimo (VI) - PEC protocollo.comune.altissimo.vi@pecveneto.it.

Il Comune di Altissimo ha stipulato una convenzione con i CAAF CGIL, CISL, UIL, MCL, ACLI e Confartigianato che compileranno gratuitamente le domande per i cittadini che lo richiederanno.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza (farà fede la data di ricezione al protocollo ovvero dal timbro postale) e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DOCUMENTAZIONE

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di pubblica amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della pubblica amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;

Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento e con copia della DSU presentata nell'anno e della attestazione ISEE, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo Regionale. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando non sarà accolta.

È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei Caaf incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- a) copia dichiarazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013) presentata nell'anno;
- b) attestazione ISEE;
- c) contratto (contratti) di locazione registrato;
- d) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;
- e) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande o pubblicati sul sito del Comune.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, copia della domanda e dell'esito provvisorio.

RICORSI

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge.

I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista dal presente bando.

CONTROLLI E PRIVACY

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- titolare del trattamento è il Comune di Altissimo;
- responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI, Clesius, Anci SA, Clesiusnet e gli altri enti e soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Altissimo, lì 19/11/2015

La Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Mingardi Monica Elena

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ADESIONE AL CONFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO E APPROVAZIONE BANDO 2015.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/11/2015

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Dott.Livio Bertoia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 72 DEL 10/11/2015